SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1455-A)

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MASCAGNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1978

Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali

Comunicata alla Presidenza il 25 gennaio 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Il disegno di legge governativo n. 1455 del 13 novembre 1978, concernente « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali », viene presentato all'Assemblea in un testo parzialmente modificato dalla 7ª Commissione, sulla base di emendamenti presentati dal relatore a nome dei Gruppi democratico cristiano, comunista e socialista, ed approvati all'unanimità e accolti dal Governo; emendamenti che comportano un aumento degli stanziamenti previsti.

Va precisato che i due nuovi commi sostitutivi del primo comma dell'articolo 1 e l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 sono stati approvati con il parere contrario della Commissione bilancio, la quale ha motivato precisando che « tali emendamenti comportano un maggiore onere a fronte del quale, allo stato, non è indicata alcuna valida forma di copertura ». La 7ª Commissione ha ritenuto di votare ugualmente gli emendamenti, riconoscendo inadeguati, rispetto alle esigenze della vita musicale italiana, in crescente sviluppo, gli stanziamenti previsti dal Governo. Non è parso sostenibile infatti che per il 1979 possano essere stabiliti i medesimi stanziamenti previsti dalla legge 22 luglio 1977, n. 426; mentre nel corso degli anni 1977 e 1978 l'inflazione ha segnato un incremento di circa il 30 per cento, i costi delle istituzioni musicali sono infatti di conseguenza aumentati in misura non certo inferiore, semmai superiore, ed il complesso delle attività nel settore ha fatto registrare un sensibile sviluppo. Nell'assumere tale posizione la Commissione ha espresso un esplicito auspicio che il Ministero del turismo e dello spettacolo sia in grado di sbloccare la situazione dal punto di vista del reperimento dei fondi necessari.

2. Si chiarisce inoltre che i commi terzo e quarto dell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, sostitutivi del secondo comma del testo del Governo, non costituiscono aumento della spesa complessiva; essi riguardano infatti aumenti del Fondo speciale previsto dall'articolo 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come spostamento di spesa nell'ambito degli stanziamenti globali previsti dalla lettera *b*) dell'articolo 2 della medesima legge a favore di « manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento delle attività musicali ». Di conseguenza tali emendamenti non rientrano nel parere contrario e nella rispettiva motivazione, espressi dalla Commissione bilancio, come invece risulta dalla formulazione del parere stesso.

3. Gli aumenti approvati dalla Commissione riguardano non soltanto l'esercizio finanziario 1979, unico esercizio preso in considerazione dal disegno di legge « in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma, tuttora all'esame del Senato » (come esplicitato nella relazione che accompagna il testo del Governo) ma lo stesso esercizio 1978, sotto forma di integrazione. In considerazione appunto del diminuito valore della lira nel corso degli ultimi due anni, del forte aumento dei costi e dell'incremento delle attività, la Commissione ha considerato la necessità di sostenere le attività musicali votando e proponendo all'Assemblea:

per il 1978 un'integrazione, attingendo ai residui di bilancio, del 7 per cento sullo stanziamento di lire 74.881.217.736 in favore degli Enti lirici (al riguardo, si ricorda che, per gli enti locali, l'incremento del 7 per cento è quanto consente il decreto-legge n. 2

del 1977, convertito con legge 17 marzo 1977, n. 62 — il cosiddetto « primo decreto Stammati » —), e di 3 miliardi e 500 milioni in favore delle altre attività musicali (concertistica da camera, sinfonica, teatri di tradizione, lirica minore, estero, *festivals*, concorsi, eccetera), rispetto agli 11 miliardi previsti dalla legge n. 426 del 1977, ai quali si aggiungono normalmente i circa 4 miliardi e 500 milioni relativi ai gettiti RAI previsti dalla legge n. 800 del 1967;

per il 1979 un aumento degli stanziamenti esattamente corrispondente alle integrazioni indicate per il 1978.

4. La Commissione, nel proporre tali incrementi, ha tenuto presenti i dati emergenti della situazione musicale italiana, che da un lato attestano una sensibile espansione delle attività in corrispondenza di un sempre più accentuato interesse per la musica anche tra le giovani generazioni, e d'altro lato denunciano difficoltà crescenti di funzionamento delle istituzioni a causa dell'insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione, cui fa riscontro un forte e continuo aumento delle spese di gestione delle diverse attività. In attesa della riforma delle attività musicali — per la quale il lavoro è fermo al Senato dall'ottobre 1977, in relazione ad una difficile ricerca di intese in sede più specificamente partitica — è risultato inevitabile e quindi necessario predisporre uno strumento legislativo adeguato alle esigenze attuali, in grado di garantire una continuità di produzione degli Enti lirici, e addirittura la sopravvivenza per le altre attività musicali che, affidate ad enti pubblici e privati (senza fini di lucro), non sono protette dallo Stato al di là delle sovvenzioni annuali.

5. Non vanno sottaciuti, in una pur succinta ricognizione della vita musicale italiana fatti, episodi, situazioni che da anni alimentano nella pubblica opinione perplessità e diffidenze, acutizzatesi di recente per l'esplodere improvviso di casi clamorosi. Ma mentre da un lato certe generiche e generalizzanti reazioni sono state gradualmente superate da più ponderate conoscenze e riflessioni a favore di una doverosa distinzione tra responsabilità formali o indotte e responsabilità sostanziali, e mentre è lecito oggi attendere con fiducia, reclamare anzi, un definitivo chiarimento delle singole posizioni, che dia piena soddisfazione a personalità di primo piano della musica italiana, indiscriminatamente coinvolte in situazioni oggettivamente contraddittorie e deteriorate, è necessario d'altro lato fare chiarezza sulle cause reali dei malesseri e delle incertezze di cui soffre la vita musicale italiana, specificamente in taluni suoi settori maggiormente esposti. Va detto esplicitamente che sulle strutture produttive musicali del nostro paese incidono in modo fortemente pregiudizievole le note ricorrenti difficoltà finanziarie conseguenti ad un regime di sovvenzioni inadeguato, lento, ritardatario rispetto all'incremento dei costi e delle attività, e incombono altresì negativamente, insieme, la arretratezza o addirittura la carenza di norme giuridiche, amministrative, organizzative in grado di corrispondere alle più ampie e articolate esigenze di una vita musicale che negli ultimi anni ha fatto registrare una forte espansione in senso territoriale e sociale, con notevoli, crescenti aperture verso la stessa musica moderna e contemporanea, oggetto troppo a lungo di preconcetti e di pigre avversioni. Da ciò l'urgenza di addivenire senza ulteriori indugi ad una sostanziale riforma delle norme che disciplinano le attività musicali e che debbono altresì concorrere a facilitare ogni azione promozionale nel settore.

6. Qualche dato sarà sufficiente ad illustrare la nuova incoraggiante prospettiva di sviluppo della vita musicale in un paese, come l'Italia, che — per la quasi totale mancanza di partecipazione della musica alla formazione generale del cittadino — ha saputo darsi una cultura musicale, ricca certo anche di momenti di alta qualificazione, ma limitata ai grandi centri, preclusa di fatto a vaste zone del territorio, ad intere regioni, particolarmente del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda i 13 Enti lirici (in realtà 11 Enti lirici e 2 Istituzioni concer-

tistiche assimilate), la cui attività è assai complessa e del resto in corso di graduale, non facile, rinnovamento (basti pensare alle crescenti attività di decentramento a livello regionale, che più enti vanno da anni fortemente incrementando), le manifestazioni sono passate globalmente dalle 2.200 del 1974-75 alle 3.400 del 1977-78. Per manifestazioni si intendono le esecuzioni operistiche, i balletti, i concerti sinfonici (anche di musica da camera), e infine le attività collaterali (conferenze, presentazioni di opere, dibattiti di varia natura).

Per quanto riguarda le altre attività musicali, impropriamente dette « minori », il forte sviluppo è rappresentato dai seguenti dati maggiormente indicativi:

dal 1967 ad oggi i Teatri di tradizione (teatri lirici dotati di rilevanti attrezzature tecniche, amministrative, direzionali, impegnati in stagioni operistiche che spesso si estendono per più mesi all'anno) sono passati, attraverso pertinenti criteri di riconoscimento ministeriali previsti dalla legge, da 16 a 23;

le orchestre sinfoniche stabili o semistabili — oltre quelle degli Enti lirici e della RAI — dal 1967 ad oggi sono passate da 6 a 10, sempre sulla base di riconoscimenti ministeriali, per l'ammissione alle sovvenzioni;

le società di concerto (che promuovono concerti di musica da camera, ma spesso anche sinfonica) da circa 160 sono salite a 360 e, fatto di particolare rilievo, tale forte espansione ha riguardato e riguarda particolarmente zone decentrate, centri minori ed in generale regioni dell'Italia meridionale. Per il 1979 al Ministero del turismo e dello spettacolo sono giunte circa 100 nuove domande di sovvenzione da parte di istituzioni di recente costituzione;

i *festivals* sovvenzionati, 40 nel 1967, oggi sono 125. Riguardano in notevole misura le stesse regioni meridionali e si differenziano sensibilmente per settori di attività, per periodi musicali, per impiego di strumenti di produzione musicale;

la cosiddetta lirica minore, costituita da brevi stagioni operistiche (due, tre serate in genere per ogni centro), realizzate di regola in condizioni molto precarie dal punto di vista artistico e organizzativo, è rimasta stazionaria, con circa 300 spettacoli, diffusi in numerosi centri dell'intero paese.

In fatto di partecipazione, va sottolineato un forte incremento del pubblico in tutti i generi di attività musicale, con un'accentuata presenza di giovani: dato costante nell'intero paese. Mentre il numero complessivo delle manifestazioni musicali di ogni genere e tipo è passato da 5.596 nel 1968 a 11.400 nel 1977, le presenze paganti sono cresciute dai 3 milioni e 45 mila del 1968 ai 5 milioni e 200 mila del 1977. Ma a questo riguardo deve ricordarsi e valutarsi nella sua reale portata il fatto che molte istituzioni, operistico-teatrali e sinfoniche, offrono le prove generali delle diverse manifestazioni e pubblici di studenti, di lavoratori, di particolari settori impiegatizi, di associazioni culturali e ricreative. L'utenza gratuita è valutata intorno al 40 per cento rispetto alle presenze paganti.

7. La crescita della domanda musicale, fenomeno costante e generale, non va certo intesa come tendenza alla ricerca di generici momenti ricreativi, ma è senza dubbio una conseguenza della maturazione democratica raggiunta da sempre più ampi strati della popolazione lavoratrice e dell'acquisita consapevolezza del diritto di fruire dei beni della cultura, a superamento delle disparità e delle sperequazioni che permangono nella nostra società.

L'impegno che nasce da questa riconosciuta realtà socio-culturale è quello di favorire, per un'azione di lungo periodo, una sempre più coerente presenza formativa della musica nella scuola di tutti, ed è anche quello, insieme, di operare subito a favore di uno sviluppo organico della vita e delle attività musicali, nell'ambito di un processo unitario di qualificazione della cultura, che poggi su un generalizzato sostegno dell'iniziativa, là dove seriamente si manifesti, e su idonei strumenti legislativi.

È proprio in questa prospettiva che la Commissione, all'unanimità e con l'assenso

del rappresentante del Governo, ha accolto il seguente ordine del giorno, che essa sottopone all'approvazione dell'Assemblea:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge riguardante interventi straordinari a sostegno delle attività musicali del 1979, esprimendo la propria viva preoccupazione per le difficoltà che tuttora sussistono per l'attuazione di una riforma generale delle attività musicali, facendo riferimento all'ordine del giorno dell'11 ottobre 1978 riguardante la materia, approvato nel corso della discussione del disegno di legge n. 1375,

invita il Governo:

ad assecondare, per quanto di sua competenza, l'azione politica in corso, al fine di riprendere, nell'ambito della 7ª Commissione del Senato, l'esame dei disegni di legge riguardanti la riforma delle attività musicali ».

Ciò premesso, e ribadita la necessità di intervenire al più presto con misure legislative — straordinarie e, soprattutto, di riforma organica — per uno sviluppo complessivo della vita e delle attività musicali, il relatore conclude auspicando che l'Assemblea approvi il provvedimento in discussione nel testo proposto dalla Commissione.

MASCAGNI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

29 novembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

MANCINO

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

20 dicembre 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone al suo ulteriore corso, verificata la regolarità della copertura finanziaria.

La Commissione esprime invece parere contrario sugli emendamenti sostitutivi del primo e del secondo comma dell'articolo 1, aggiuntivo di un terz'ultimo comma, sempre all'articolo 1, nonchè sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, presentati dai senatori Mascagni ed altri; tali emendamenti comportano un maggior onere a fronte del quale, allo stato, non è indicata alcuna valida forma di copertura: infatti negli elenchi allegati al fondo globale di parte corrente (capitolo 6856) per l'anno 1978 non figura alcun accantonamento destinato a tale finalità; per il 1979 l'apposito accantonamento è di importo pari allo stanziamento previsto nel testo originario del disegno di legge in esame.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

In attesa della entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento di lire 74.881.217.736, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, e lo stanziamento di lire 11 miliardi, di cui all'articolo 1, terzo comma, della predetta legge, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono stabiliti nella stessa misura anche per l'esercizio finanziario 1979.

Per lo stesso esercizio 1979, il fondo speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici restano stabiliti in misura uguale a quella rispettivamente prevista dai commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina delle attività musicali, lo stanziamento di lire 74.881.217.736, previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1977 n. 426, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è integrato di un importo pari al 7 per cento dello stanziamento indicato, per l'esercizio finanziario 1978; lo stanziamento di lire 11 miliardi, di cui all'articolo 1, terzo comma, della predetta legge, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è integrato dell'importo di lire 3 miliardi e 500 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

Per l'esercizio finanziario 1979 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate è fissato in lire 80.122.902.977, e lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della predetta legge, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, è fissato in lire 14 miliardi e 500 milioni.

Per lo stesso esercizio 1979, il fondo speciale di cui all'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la quota del predetto fondo destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici, rispettivamente previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1977, n. 426, sono aumentati, rispettivamente, di lire 200 milioni e di lire 50 milioni.

L'incremento di lire 200 milioni di cui al comma precedente è destinato a sostenere enti o istituzioni non aventi fini di lucro, che si propongano di raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

Continuano ad applicarsi le altre disposizioni dettate dalla predetta legge 22 luglio 1977, n. 426.

In caso di inosservanza delle norme sul collocamento, i contributi previsti dalla presente legge possono essere liquidati, ferme restando, comunque, le sanzioni penali.

Art. 2.

Nella determinazione dei mutui che gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono stati autorizzati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1976, numero 115, a contrarre per il risanamento dei disavanzi di gestione degli esercizi 1972, 1973, 1974 e 1975, si terrà anche conto degli interessi passivi che ricadono sugli enti medesimi in conseguenza della realizzazione dei mutui successivamente al 31 gennaio 1976, data di decorrenza del loro ammortamento.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1979 in lire 67.181.218.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cerche sulle attività musicali, e di realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione.

Identico.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 8.741.685.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto all'onere per l'anno finanziario 1979 valutato in lire 89.231.506.185, si provvede mediante riduzione del corrispondente fondo per l'esercizio medesimo.

Identico.

Art. 4.

Identico.